ORIGINALE 1

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «RVN APS»

L'anno 2022, il mese di Dicembre, il giorno 28, in Gazzada (VA), in Via Italo Cremona n. 42, sono presenti i seguenti soggetti:

1. **TIBILETTI STEFANO**, nato a Varese (VA), il 18/06/1968, residente a Sangiano (VA) – CAP 21038 - in via Alessandro Manzoni n. 3 - Codice Fiscale TBL SFN 68H18 L682G;

2. **GHELLER PAOLO**, nato a Varese (VA), il 25/12/1969, residente a Laveno Mombello (VA) – CAP 21014 – in via Chiso n. 51 - Codice Fiscale GHL PLA 69T25 L682H;

3. **AVILA ANDREA**, nato a Roma (RM), il 15/02/1976, residente a Gazzada Schianno (VA) – CAP 21045 – in via Kennedy n. 11 - Codice Fiscale RVN NDR 76B15 H501M;

4. **BERTOLAZZI SAMANTA**, nata a Varese (VA), il14/02/1973, residente a Sangiano (VA) – CAP 21038 – in via Alessandro Manzoni n. 3 - Codice Fiscale BRT SNT 73B54 L682F;

5. **MALNATI EMANUELE**, nato a Varese (VA), il 10/02/1975, residente a Travedona Monate (VA) – CAP 21028 – in via Giosuè Carducci n. 178 – interno 1 - Codice Fiscale MLN MNL 75B10 L682Z;

6. **ZAVAGLIO MILA**, nata a Varese (VA), il 02/02/1973, residente a Laveno Mombello (VA) – CAP 21014 – in via Chiso n. 51 - Codice Fiscale ZVG MLI 73B42 L682V;

7. **COGLIATI RICCARDO**, nato a Cittiglio (VA), il 25/03/1985, residente a Gemonio (VA) – CAP 21036 – in via Gorizia n. 44 - Codice Fiscale CGL RCR 85C25 C751S;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il signor Tibiletti Stefano, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Signor Gheller Paolo, quale Segretario ed estensore del presente atto, che accetta.
Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, e che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
È costituito fra i soci presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: **"RVN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" – in breve "RVN APS"**. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2
L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bodio Lomnago (VA), in via Carlo Bossi n. 12.

Articolo 3
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione si propone di sviluppare una serie di attività specificamente rivolte a soggetti disabili, previste da un progetto organico e strutturato, e qui di seguito descritte:

- attività di radiodiffusione, principalmente attraverso la rete internet, di programmi tematici, culturali, sportivi, musicali, sociali e di informazione realizzati attraverso la collaborazione di soggetti disabili

Articolo 4
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art. 7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 6
L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:
1. Tibiletti Stefano;
2. Gheller Paolo;
3. Malnati Emanuele.

A Presidente viene eletto il Signor Tibiletti Stefano.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Malnati Emanuele (Vicepresidente);
Sig. Gheller Paolo (Segretario).

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 8
La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per l'anno 2023, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro 10,00 (euro dieci/00).
Per gli anni successivi al 2023, l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.
Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2023.

Il presente atto è costituito da 8 (otto) articoli ed è steso su 5 (cinque) fogli dattiloscritti.
Costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo lo statuto sociale, steso su 9 (nove) fogli dattiloscritti costituito dai 27 (ventisette) articoli qui di seguito elencati:

- Articolo 1 – Denominazione e sede
- Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"
- Articolo 3 - Statuto
- Articolo 4 - Interpretazione dello statuto
- Articolo 5 - Attività e Finalità
- Articolo 6 - Ammissione ed esclusione
- Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati
- Articolo 8 - Gli organi sociali
- Articolo 9 - L'Assemblea
- Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea
- Articolo 11 - Assemblea ordinaria
- Articolo 12 - Assemblea straordinaria
- Articolo 13 - Consiglio Direttivo
- Articolo 14 - Il Presidente
- Articolo 15 - Organo di controllo
- Articolo 16 - Organo di Revisione legale dei conti
- Articolo 17 - Risorse economiche
- Articolo 18 - I beni
- Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Articolo 20 - Bilancio di esercizio
- Articolo 21 - Bilancio sociale
- Articolo 22 - Le convenzioni
- Articolo 23 - Personale retribuito
- Articolo 24 - Libri sociali obbligatori
- Articolo 25 - Responsabilità ed assicurazione degli associati
- Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio
- Articolo 27 - Disposizioni finali

Letto, approvato e sottoscritto dai soci costituenti, in Gazzada Schianno (VA) il giorno 28 Dicembre 2022

TIBILETTI STEFANO _____

GHELLER PAOLO _____

AVILA ANDREA _____

BERTOLAZZI SAMANTA _____

MALNATI EMANUELE _____

ZAVAGLIO MILA _____

COGLIATI RICCARDO _____

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «RVN APS»

Articolo 1 - Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "RVN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" – in breve "RVN APS"., che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.
L'Associazione ha sede legale in via Carlo Bossi n. 12 nel comune di Bodio Lomnago (VA).
La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
L'Associazione opera sul territorio della provincia di Varese, su quello regionale, limitrofo ed extraregionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"
2.1 - L'Associazione nel caso di scrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2.2 - La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore.
2.3 - Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Statuto
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 4 - Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 5 - Attività e Finalità
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione si propone di sviluppare una serie di attività specificamente rivolte a soggetti disabili, previste da un progetto organico e strutturato, e qui di seguito descritte:

- attività di radiodiffusione, principalmente attraverso la rete internet, di programmi tematici, culturali, sportivi, musicali, sociali e di informazione realizzati attraverso la collaborazione di soggetti disabili.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Ammissione ed esclusione
Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile.
I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati
I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 8 - Gli organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 - L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e a condizione che il medesimo possa partecipare e votare.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea deve:
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di massimo 3 deleghe.
È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile il componente deve essere un

revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 17 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - I beni
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio
I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 21 - Bilancio sociale
Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22 - Le convenzioni
Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Personale retribuito
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 24 - Libri sociali obbligatori
L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni dalla notifica del medesimo. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 25 - Responsabilità ed assicurazione degli associati
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
In caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 27 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Letto firmato e sottoscritto a Gazzada Schianno (VA), il giorno 28 Dicembre 2022.

Il Segretario
Gheller Paolo

Il Presidente
Tibiletti Stefano

SCC Legalmail

Da: Per conto di: dp.Varese@pce.agenziaentrate.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: giovedì 5 gennaio 2023 16:10
A: scctradate@legalmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: INVIO CERTIFICATO DI AVVENUTA REG. COSTITUZIONE DI RVN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA CONSEGNA DEL CARTEGGIO IN ORIGINALE ED IN DOPPIA COPIA, UNITAMENTE ALL ATTESTAZIONE CHE LE ALLEGHIAMO, LA INVITIAMO A PRENDERE APPUNTAMEN
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (5,31 KB)
Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/01/2023 alle ore 16:10:08 (+0100) il messaggio
"INVIO CERTIFICATO DI AVVENUTA REG. COSTITUZIONE DI RVN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA CONSEGNA DEL CARTEGGIO IN ORIGINALE ED IN DOPPIA COPIA, UNITAMENTE ALL ATTESTAZIONE CHE LE ALLEGHIAMO, LA INVITIAMO A PRENDERE APPUNTAMENTO SELEZIONANDO CONSEGNA DOCUMENTI, INDICANDO NEI MOTIVI DI RICHIESTA APPUNTAMENTO CONSEGNA ORIGINALI [ENTRATE|AGEDP-VA|REGISTRO UFFICIALE|1756|05-01-2023][245464656|237673676]" è stato inviato da "dp.Varese@pce.agenziaentrate.it"
indirizzato a:
scctradate@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20230105161008.26274.69.2.32@pcert.sogei.it

Massimo Oleotti - SCC

Da: dp.Varese@pce.agenziaentrate.it
Inviato: giovedì 5 gennaio 2023 16:10
A: scctradate@legalmail.it
Oggetto: INVIO CERTIFICATO DI AVVENUTA REG. COSTITUZIONE DI RVN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA CONSEGNA DEL CARTEGGIO IN ORIGINALE ED IN DOPPIA COPIA, UNITAMENTE ALL ATTESTAZIONE CHE LE ALLEGHIAMO, LA INVITIAMO A PRENDERE APPUNTAMENTO SELEZIONANDO CON
Allegati: AGEDP-VA_1756_2023_1468.pdf; Segnatura.xml; InfoProtocollo.txt

Invio di documento protocollato

Oggetto: INVIO CERTIFICATO DI AVVENUTA REG. COSTITUZIONE DI RVN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA CONSEGNA DEL CARTEGGIO IN ORIGINALE ED IN DOPPIA COPIA, UNITAMENTE ALL ATTESTAZIONE CHE LE ALLEGHIAMO, LA INVITIAMO A PRENDERE APPUNTAMENTO SELEZIONANDO CONSEGNA DOCUMENTI, INDICANDO NEI MOTIVI DI RICHIESTA APPUNTAMENTO CONSEGNA ORIGINALI
Allegati: 2
"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVA UT VARESE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 46
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/12/2022 REGISTRATO IL 05/01/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000046

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LTTMSM58H14L319F OLEOTTI MASSIMO
ID. TELEMATICO: TPJ23L000046000LC

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	128,00
1553	10,00
1554	0,04
TOTALE	338,04

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95098720121

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

<AOO>AGEDP-VA</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>1756</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>05/01/2023</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 1756 e data 05/01/2023